Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 29 dicembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 · Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1971, n. **1118.**

Proroga del termine previsto dal decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1973 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e riceventi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO LEGGE 28 dicembre 1971, n. **1119.**

Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° giugno 1971, n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della predetta legge 1° giugno 1971, n. 291;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e la ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1972 ed al 30 giugno 1974.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 151. — POLIFRONI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. **1120.**

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500;
Vista la legge 3 luglio 1970, n. 500;
Visto il decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli fino al 31 dicembre 1972, in attesa che venga istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli ed al

fine di evitare un vuoto normativo che possa turbare o danneggiare la normale gestione commerciale del porto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500 e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 150. — POLIFRONI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. **1121.**

Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, hanno effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dal 1° aprile 1972.

Dalla stessa data avrà inizio l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite e sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per l'anno 1972 viene ragguagliato ai nove dodicesimi dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni relative all'iscrizione del fondo comune ed alla soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, in ottemperanza a quanto stabilito nei decreti legislativi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato, sui fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione per l'anno 1972, relativi a funzioni da trasferire alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, possono assumere impegni fino a concorrenza dei tre dodicesimi degli stanziamenti risultanti dallo schema di bilancio di previsione per lo stesso anno 1972 presentato al Parlamento il 31 luglio 1971 e dalle successive variazioni apportate con decreti del Ministro per il tesoro per l'attuazione di particolari provvedimenti legislativi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e viene presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 152. — POLIFRONI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. **1122.**

Proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, è prorogato di mesi sei.

Art. 2.

All'onere di L. 66 miliardi derivante dall'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 149. — POLIFRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971.

Costituzione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, concernente la composizione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (articoli 27 e 29);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle de-

leghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, lo art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Visti i dati forniti dalle predette organizzazioni e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltrechè dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Caruso Enzo, Caruso Giuseppe, Auricchio dottor Giuseppe, Mucci cap. l. c. Luigi, Di Meglio cap. Pasquale, rappresentanti dei lavoratori del settore per il personale marittimo tecnico e amministrativo e di terra della marina da traffico;

Cipolla avv. Enea Romolo, Bondini Federico, rappresentanti dei lavoratori del settore per il personale marittimo e di terra della marina da pesca;

Beretta com.te Paolo, rappresentante dei lavoratori del settore per i dirigenti di mare e di terra;

Tucci avv. Vittorio, Frediani dott. Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro del settore per la marina da traffico (passeggeri e traffico);

Bellini Luigi, rappresentante dei datori di lavoro del settore per la marina da pesca;

Guala dott. Ezio, rappresentante dei datori di lavoro del settore per l'armamento minore;

Gasparri dott. Carlo, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Astarita dott. Adriano, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1971
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 78

(11552)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, l'art 3 del decreto medesimo relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 145251/40 del 13 settembre 1971 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'istituto predetto, dott. Gioacchino Greco, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ed ha designato, in sua sostituzione, il prof. Francesco Casalengo, direttore generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale prof. Francesco Casalengo è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Gioacchino Greco, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1971

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 54

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1971.

Rettifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1970 concernente l'elenco delle imprese autorizzate e presidi sanitari per i quali è provvisoriamente consentita l'immissione in commercio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1970;

Considerata l'erronea mancata inclusione nell'elenco di cui allegato 1-*a* della S.p.a. SAFFA - Fabbriche Fiammiferi ed affini, con sede in Milano, via Moscova, 18, e nell'elenco di cui allegato 2-*b*1 della voce fosfuro di zinco registraz. n. 3668 della S.p.a SAFFA;

Decreta:

Articolo unico

Sono da considerarsi incluse negli elenchi di cui agli allegata 1-*a* e 2-*b1* del decreto ministeriale 28 dicembre 1970, rispettivamente le voci:

SAFFA S.p.a.

Fabbriche fiammiferi ed affini, via S. Tomaso, 13, Spoleto.

Fosfuro di zinco 3668 SAFFA S.p.a.

Roma, addì 12 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11527)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24992 del 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Visto il decreto ministeriale n. 5098 del 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 12, fascicolo n. 196, con il quale sono stati nominati i supplenti per il presidente ed alcuni dei componenti del collegio stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del supplente, anche per l'ingegnere capo del genio civile;

Vista la nota n. 2150 del 22 luglio 1971, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste ha designato l'ing. Agostino Spampinato, ingegnere capo del genio civile;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Agostino Spampinato, ingegnere capo del genio civile, è nominato membro supplente della commissione di cui alle premesse per sostituire in caso di assenza o di impedimento il pari qualifica ing. Franco Finzi;

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1971
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 71

(11440)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la nota n. 2348795 del 5 novembre 1971 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel comunicare che al dott. Giovanni Nicosia, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato medesimo, dovrà essere affidato altro incarico, ha designato in sua sostituzione il dott. Giovanni Meli;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predeteto comitato;

Decreta:

Il dott. Giovanni Meli è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in qualità di rappresentante dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(11634)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Determinazione, per l'anno 1971, della misura del contributo dovuto per l'assistenza malattia ai coloni e mezzadri pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1971 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1970, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1971;

Decreta:

Per l'anno 1971 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria nella misura di lire 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1970.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11529)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale in ordine al citato decreto interministeriale 23 febbraio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al decreto interministeriale 23 febbraio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 9 giugno 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12071)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Modifica dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ente di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 5 novembre 1964 e successivamente modificato con decreto 8 novembre 1967;

Viste le deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti all'I.R.F.I.S. e del presidente dell'Istituto medesimo, adottate, rispettivamente in data 6 aprile e 24 giugno 1971;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 maggio 1971;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto dello Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - I.R.F.I.S.

Art. 1. — L'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445 e regolato dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica.

L'istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art 2. — Al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Regione siciliana, lo istituto esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, nonchè di imprese diverse da quelle industriali semprechè tale compito gli sia assegnato da disposizioni di legge statali o regionali.

L'istituto può, inoltre, compiere in nome e per conto degli Enti partecipanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo art. 3 ogni altra attività connessa con i fini di cui al precedente comma.

Art. 3. — Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 10 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno .	L.	3.200.000.000
b) Tesoro dello Stato (ai sensi della legge 10 dicembre 1969, n. 970) .	»	2.000.000.000
c) Regione siciliana .	»	1.600.000.000
d) Banco di Sicilia .	»	1.600.000.000
e) Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane	»	1.248.000.000
f) Banche popolari siciliane .	»	352.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

La composizione del fondo di dotazione può essere modificata, previa deliberazione della assemblea dei partecipanti, mediante cessione anche ad istituti di credito a carattere nazionale ovvero ad istituti ed enti assicurativi e previdenziali operanti nella Regione siciliana.

Nel solo caso di cessione di quote del fondo di dotazione nell'ambito delle banche popolari operanti in Sicilia, la deliberazione e assunta dal consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del fondo di dotazione, l'assemblea, con deliberazione approvata da tanti partecipanti che rappresentino più della metà del fondo stesso, può offrire le relative quote di aumento, in tutto o in parte, in sottoscrizione agli istituti ed enti di cui al comma precedente.

Con la stessa maggioranza l'assemblea potrà determinare le modalità delle eventuali sostituzioni delle rappresentanze in seno al consiglio di amministrazione, conseguenti alla diversa distribuzione del fondo di dotazione.

Il versamento delle nuove quote di partecipazione dovrà essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4. — Sono costituiti presso l'istituto:

a) un fondo speciale, al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, i mezzi previsti dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 48, i mezzi previsti dall'art. 1 ultimo comma della legge 10 dicembre 1969, n. 970, nonchè i mezzi che potranno essere permanentemente assegnati al fondo da successive leggi;

b) un fondo di riserva speciale al quale affluiscono le somme previste dalle leggi 31 gennaio 1968, n. 50 e 18 marzo 1968, n. 390, e da eventuali successive disposizioni;

c) un fondo di rotazione al quale affluiscono i mezzi previsti dalla legge 1° febbraio 1965, n. 60, e da eventuali successive disposizioni;

d) i fondi a gestione separata formati dalle somme assegnate dalla Regione siciliana in virtù di apposite leggi;

e) qualsiasi altro fondo che in virtù di future disposizioni di legge, sia nazionali che regionali, sia assegnato allo istituto.

Art. 5. — I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) prestiti ed anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno e di altri enti partecipanti;

e) prestiti esteri anche in forma obbligazionaria, da contrarre con le modalità e le limitazioni di cui alla lettera *c*) del presente comma;

f) aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, con le formalità e nei limiti previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'istituto sono parificate a quelle emesse dagli istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti sia allo erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali.

A speciali serie di obbligazioni emesse dall'istituto può essere accordata la garanzia della Regione siciliana, a' termini delle leggi dalla stessa emanate in materia.

Le obbligazioni emesse dall'istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono anch'esse parificate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

Art. 6. — L'istituto per lo svolgimento della sua attività può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti, giusta la norma dell'art. 21 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 7. — Presso l'istituto possono essere costituite gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di disposizioni di legge nazionale o regionale.

A tali gestioni si applicano le norme del presente statuto che regolano il funzionamento dell'istituto e dei suoi organi.

All'amministrazione dei fondi regionali a gestione separata presiedono gli organi previsti dalle relative leggi della Regione siciliana.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei suoi fini l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese di cui all'art. 2, operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla regione, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da leggi speciali.

Può inoltre:

acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti;

acquistare e costruire immobili e compiere qualsiasi operazione immobiliare con esclusivo riferimento ai propri uffici.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*), l'istituto può convenire la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

La durata massima delle singole operazioni è fissata, salvo diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, come segue:

per i mutui: 15 anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari: 5 anni;

per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito, comunque, l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Per le operazioni da effettuare mediante l'utilizzazione dei fondi regionali a gestione separata, l'istituto si uniformerà ai criteri stabiliti annualmente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio o da altri organi previsti dalle leggi.

L'istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio della Regione siciliana e che abbiano per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società stesse.

Le somme da impiegare nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare il 10 % del fondo di dotazione e del fondo speciale di cui all'art. 4, lettera *a*) del presente statuto, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 12. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o dai loro delegati — a norma dei rispettivi statuti — i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a' termini dello statuto.

L'assemblea, su proposta del presidente, designa il proprio segretario, scegliendolo fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a' termini del successivo art. 25;

c) determinare la misura del compenso al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il comitato tecnico consultivo, e gli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, nonchè la medaglia di presenza per l'intervento alle rispettive riunioni con esclusione dei sindaci e, per quelle del comitato tecnico consultivo, del direttore generale che lo presiede;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre alle spese di viaggio, al presidente, ai componenti gli organi dell'istituto ed a quelli delle gestioni separate, quando essi non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;

e) determinare il numero massimo del personale dello istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dello istituto stabilendone le relative modalità;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvarsi con le modalità di cui al successivo art. 29;

h) nominare un sindaco effettivo;

i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14. — L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea, salvo quanto previsto al quinto e sesto comma dell'art. 3.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;

b) di undici consiglieri, di cui quattro nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla Regione siciliana, due dal Banco di Sicilia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ed uno dalle aziende di credito di cui alla lettera *f*) dell'art. 3, i cui rappresentanti si riuniscono all'uopo in apposita assemblea.

Nell'apposita assemblea di cui al comma precedente i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento dei partecipanti e la nomina del consigliere di amministrazione avviene a maggioranza delle quote presenti.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Fra i membri del consiglio sono scelti due vice presidenti, di cui uno dalla Cassa per il Mezzogiorno fra i consiglieri da essa designati, ed uno dal consiglio stesso fra i consiglieri designati dagli istituti bancari.

Le nomine sono comunicate agli enti partecipanti con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla avvenuta costituzione del consiglio di amministrazione.

In casi di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione dell'assemblea di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo. I nuovi designati dureranno in carica sino alla scadenza del consiglio.

Il consiglio di amministrazione nomina — su designazione del presidente — il proprio segretario scegliendolo fra i dirigenti ed i funzionari dell'istituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

I verbali sono riuniti, in ordine cronologico, in appositi volumi.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dai verbali e delle delibere, muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) nominare il direttore generale, determinandone il trattamento economico e di quiescenza;

d) su proposta del direttore generale, nominare un vice direttore generale e designare i dirigenti incaricati di sostituire il vice direttore generale stesso in caso di assenza o di impedimento;

e) su proposta del direttore generale, effettuare le assunzioni del personale di qualunque grado, nei limiti numerici e

con i requisiti stabiliti dall'assemblea, e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti che abbiano i requisiti previsti dal regolamento per il personale;

f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere, nonchè le indennità e gli stanziamenti annuali per premi ed assistenza al personale;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'istituto, con il consenso degli istituti di provenienza, dipendenti di istituti di credito partecipanti;

h) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

i) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

l) approvare i saggi di interesse attivi sulle operazioni di credito di cui al precedente art. 8 e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

m) deliberare in materia di operazioni di credito su relazione, firmata dal direttore generale, che si allega agli atti del consiglio insieme al rapporto del comitato tecnico consultivo;

n) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinunzia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;

p) deliberare sulle transazioni, rinuncie di crediti, ecc.;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di rappresentanza di cui all'art 10;

r) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve essere oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'istituto e sulla rivendita degli immobili stessi, nonchè sull'acquisto di immobili da adibire ad uffici dell'istituto;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'istituto, in relazione al disposto dell'art. 23 del presente statuto;

u) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

v) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche al presente statuto;

z) deliberare, su proposta del direttore generale, la somma complessiva annua erogabile per convegni, congressi, attività culturali, e quella per spese di rappresentanza, beneficenza e varie.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione, di norma, si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione di esso è effettuata dal presidente con lettera o biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 18. — All'infuori dei membri dei consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del consiglio di amministrazione dell'istituto e degli organi per i fondi a gestione separata di cui al precedente art. 7 altre persone dipendenti dagli enti medesimi, salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970.

Ai dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli organi richiamati al primo comma, persone che siano fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso, nonchè persone che siano parenti o affini, fino al terzo grado incluso, del direttore generale e dei dipendenti dell'istituto.

Art. 19. — Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e d'intesa con il presidente della Regione siciliana. Al presidente si applicano le incompatibilità di cui al primo e terzo comma dell'art. 18.

Il presidente dura in carica tre anni, ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 15 e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e gli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, nonchè l'apposita assemblea dei partecipanti di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — sentito il direttore generale o su proposta dello stesso — i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'istituto rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione degli organi statutari competenti.

Consente la cancellazione delle ipoteche, la surrogazione da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni, dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'istituto risulti integralmente estinto

Delibera, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, di iniziare o proseguire azioni giudiziarie, sia civili che penali, rilasciando le relative procure e ne riferisce alla successiva riunione degli organi statutari competenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

Art. 20. — Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e di due supplenti nominati: un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla regione; un sindaco effettivo dall'assemblea dell'istituto.

Il collegio esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e degli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 21. — All'istituto è preposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 16, lettera c), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e degli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7.

E' in facoltà del direttore generale di chiedere l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga opportuno che si pronunci il consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e degli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, nonchè all'esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed agli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, su tutti gli affari, per i quali sono chiamati a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario e quelle di carattere straordinario nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) entro il terzo mese che segue la chiusura dell'esercizio, predispone il bilancio annuale dell'istituto, allegandovi i rendiconti delle gestioni separate di cui all'art. 7 e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma quinto.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale al quale può affidare la sovraintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza o impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale.

Art. 22. — Il comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'istituto, o da chi lo sostituisce a' termini del presente statuto ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il comitato dà parere sulle ammissioni ad istruttoria delle domande di mutuo e sui finanziamenti da sottoporsi al consiglio di amministrazione dell'istituto o agli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, compilando apposito rapporto.

Al comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'istituto.

Il comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Art. 23. — La firma dell'istituto per gli atti di cui all'articolo 16, lettere n), o), p) ed s), compete congiuntamente al presidente ed al direttore generale ovvero a coloro che rispettivamente li sostituiscono a' termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per ogni altro atto, per la esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi, per gli affari di ordinaria amministrazione, nonchè per la corrispondenza, la firma compete congiuntamente:

a) al direttore generale col vice direttore generale ovvero con uno dei dirigenti cui il consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza od impedimento del direttore generale, al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera a);

c) in caso di assenza od impedimento del direttore generale e del vice direttore generale, a due dei dirigenti di cui alla precedente lettera a).

La firma del sostituto, designato ai sensi del presente statuto, costituisce prova legale dell'assenza od impedimento della persona sostituita.

Gli enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'istituto. Per la firma delle relative lettere di delega, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma della corrispondenza ordinaria può normalmente dal direttore generale essere attribuita congiuntamente: al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera a), oppure a due dei predetti dirigenti.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento, le cambiali, i vaglia ed in genere tutti i titoli all'ordine ed i recapiti di cassa, al nome od in favore dell'istituto possono essere girati o quietanzati a firma unica del direttore generale o del di lui sostituto.

Art. 24. — L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio è approvato dall'assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 25. — Dagli utili netti dell'istituto è prelevata la somma da distribuire ai partecipanti al fondo di dotazione — salvo quanto disposto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1969, n. 970, per il dividendo di spettanza del Tesoro dello Stato — in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per premi, contributi e borse di studio, da erogare per favorire iniziative comunque connesse con i fini dell'istituto.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4, lettera a).

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 26. — L'istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27. — Con la qualità di dipendente dell'istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri e di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura anche se finanziati dall'istituto.

Quando essi siano autorizzati — ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a seguito di richiesta dell'istituto — a ricoprire le predette cariche, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'istituto.

Per i dipendenti dell'istituto valgono, ai fini del rapporto di lavoro, le stesse incompatibilità previste nel terzo comma dell'art. 18.

Art. 28. — In caso di liquidazione dell'istituto, i saldi dei fondi di cui all'art. 4 saranno attribuiti ai rispettivi enti conferenti, mentre il saldo del fondo di dotazione sarà ripartito pro-quota tra i partecipanti.

Art. 29. — Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonchè d'intesa con il presidente della Regione siciliana.

Art. 30. — Il presente statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione e le disposizioni in esso contenute saranno applicate con effetti immediati.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(11910)

DECRETO PREFETTIZIO 16 dicembre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1971, numero 37770, Div. 3ª, con il quale il dott. Michele Bonaccorso venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 27 novembre 1971, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con cui si designa quale componente del consiglio predetto il dirigente sanitario dott. Romano Tonini in sostituzione del dott. Michele Bonaccorso, vice dirigente sanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Romano Tonini è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Michele Bonaccorso.

Novara, addì 16 dicembre 1971

Il vice prefetto reggente: DI LORENZO

(11927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Heinrich Blechner, console generale di Austria a Trieste.

(11176)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Moacyr Moreira Martins Ferreira, console del Brasile a Trieste.

(11177)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vincent de Paul Sutherland, vice console di Australia a Milano.

(11178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pavia

Con decreto 31 agosto 1971, n. 256, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Ticino, in comune di Pavia, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 in fregio al mappale 107, lettera *D*, della superficie di Ha. 0.17.57 ed indicato nella planimetria rilasciata in data 1° dicembre 1970, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11196)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Calendasco

Con decreto 31 agosto 1971, n. 257, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di area risultante dalla copertura del rio Raganella, in comune di Calendasco (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, in fregio al mappale 334, della superficie di mq. 76 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 ottobre 1966, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11195)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1971, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 144, è stato dichiarato in parte irricevibile per scadenza del termine di presentazione e in parte inammissibile perchè non presentato al Ministero competente a riceverlo e ad istruirlo, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto da Scandellari Massimo avverso il decreto del prefetto di Bologna n. D/16321/IV del 14 dicembre 1968, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori necessari per la costruzione del tronco stradale denominato « Sussidiaria sud della via Emilia Ponente da Borgo Panigale all'asse attrezzato sud-ovest » nel comune di Bologna, nonchè il decreto n. D/5816/IV del 9 maggio 1959, col quale il prefetto medesimo ha ordinato l'occupazione di urgenza di un immobile di proprietà del ricorrente in dipendenza dei lavori stessi.

(11154)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Arezzo

Con decreto provveditoriale n. 36266 del 6 dicembre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 957 del 29 ottobre 1971, con la quale il comune di Arezzo ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale, predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare speciale « Leonardo Bruni » sito in via Tarlati nel capoluogo del comune di Arezzo, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(11198)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 20 agosto 1970 registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 58 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 10 marzo 1969 — proposto da Boni Antonietta ed altri, avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Livorno, in data 27 settembre 1968, aveva accolto il ricorso proposto da Leonetti Mazzei contro il rifiuto del sindaco di Portoferraio di concedere l'autorizzazione per l'aggiunta della voce « souvenirs e pietre grezze e lavorate » alla licenza commerciale esercitata dallo stesso Mazzei.

(11375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.793.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11405)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.668.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11406)

Autorizzazione al comune di Castelcolonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Castelcolonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.699.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11407)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.220.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11408)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.988.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11409)

Autorizzazione al comune di Monteroberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Monteroberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.154.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11410)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.095.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11411)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.477.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11412)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.301.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11413)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.942.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11414)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.459.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(11415)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.604.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11416)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.803.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11417)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.601.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11418)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.326.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11419)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.762.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11420)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.120.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11421)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.051.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11422)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.152.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11423)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.788.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11424)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.082.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Tresinaro-Secchia, con sede in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6160, in data 3 dicembre 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Tresinaro-Secchia, con sede in Reggio Emilia, deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 luglio 1971.

(11157)

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica Mesima-Marepotamo, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6211, in data 3 dicembre 1971, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Mesima-Marepotamo, con sede in Catanzaro, deliberato dal consiglio dei delegati in data 16 gennaio 1971.

(11158)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Trebbiano d'Abruzzo » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Trebbiano d'Abruzzo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine « controllata » « Trebbiano d'Abruzzo »

Art. 1.

La denominazione di origine « controllata » « Trebbiano d'Abruzzo » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Trebbiano d'Abruzzo » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni:

Trebbiano d'Abruzzo (Bombino Bianco) e/o Trebbiano toscano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni: Malvasia toscana (Malvasia del Chianti), Cococciola e Passerina (Biancame), presenti nei vigneti in misura massima del 15 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Trebbiano d'Abruzzo » devono essere prodotte nell'intero territorio della regione d'Abruzzo con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino di qualità e pregio come quello previsto dal presente disciplinare.

In particolare i territori interessati comprendono:

In provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino del Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

E parte dei comuni di:

Fara F. Petri (zona a nord della strada vicinale - parte in carrareccia e parte brecciata - Roccamontepiano - Fara F. Petri e che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232, zona ad est del fiume Foro e del fosso Vesola - San Martino);

Guardiagrele (zona est della strada provinciale Orsogna-stazione di Guardiagrele);

Palmoli (zona a nord del fosso dell'Immerse e ad est del fosso di Fonte Carracina);

Roccamontapiano (zona ad est della strada provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano; zona a nord della strada vicinale parte in carrareccia e parte brecciata - congiungente l'abitato di Roccamontepiano con quello di Fara F. Petri e che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232).

In provincia di L'Aquila l'intero territorio dei comuni di:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di:

Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manopello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

e parte dei comuni di:

Farindola (zona ad est delle strade provinciali: Penne-Arsita bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona);

Montebello di Bertona (zona da est delle strade provinciali: Montebello-Farindola e Montebello-Vestea);

Brittoli (zona ad est della linea del confine che va da nord a sud formata dalla strada Brittoli-Vicoli, per il tratto che va dal confine comunale a Brittoli, il confine ora segue il sentiero che partendo dalla suddetta strada, nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614 fino ad inserirsi e seguire un tratto della carregiabile, sita ad est dell'abitato S. Vito, fino ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna il confine si identifica col sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale, quota 542);

Corvara (zona ad est della linea di confine che va da nord a sud formata dal sentiero che parte dal confine comunale (q. 542) e nei pressi della q. 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a q. 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la q. 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale);

Pescosansonesco (zona ad est della linea di confine che va da nord a sud formata dalla mulattiera che partendo dal limite comunale, tocca le q.te 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574.

Il confine segue ora la suddetta mulattiera che, prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km. 8 + 630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco vecchio che segue per circa m. 250 dove incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato q. 410 giunge al limite comunale);

Lettomanoppello (zona a nord della linea di confine che va da est ad ovest formata dalla mulattiera che partendo dal F.sso Pignataro giunge a quota 492 e segue la biforcazione che scende verso sud-ovest ed incontra e segue, verso sud, la carrareccia per Madonna di Conicella fino a quest'ultima. Da Madonna Conicella segue verso ovest il canale che si immette sul F Lavino, coincidente col limite comunale);

Serramonacesca (zona a nord delimitata dalla strada provinciale Manoppello-Serramonacesca e dal fiume Alento).

In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, e la frazione di Trignono del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Trebbiano d'Abruzzo », devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai m. 500 sul livello del mare ed eccezionalmente ai m. 600 per quelli esposti a mezzogiorno, nonchè quelli degradanti verso il mare, con esclusione dei fondi valle umidi.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 175 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 140 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino « Trebbiano d'Abruzzo » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Trebbiano d'Abruzzo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Trebbiano d'Abruzzo », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino;
odore: vinoso gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, vellutato armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione d'origine controllata « Trebbiano d'Abruzzo » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti il vino di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino di cui all'art. 1.

(*Omissis*).

(11140)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1971 al 20 agosto 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1661/71, 1686/71, 1729/71, 1741/71 e 1774/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	Paesi terzi 6-8-1971	Paesi terzi dal 7-8-1971 al 12-8-1971	Paesi terzi dal 13-8-1971 al 20-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	SAMA... 6-8-1971	SAMA... dal 7-8-1971 al 12-8-1971	SAMA... dal 13-8-1971 al 20-8-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	496,85 (1)	496,85 (1)	496,85 (1)	496,85 (1)	421,85 (1)	421,85 (1)	421,85 (1)	421,85 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.280,60	5.280,60	5.280,60	5.280,60	4.968,10	4.968,10	4.968,10	4.968,10
11.01-D	12	Farina di avena	5.400,60	5.400,60	5.963,10	5.963,10	5.088,10	5.088,10	5.650,60	5.650,60
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.051,85	4.051,85	4.051,85	4.051,85	3.739,35	3.739,35	3.739,35	3.739,35
	18	II. altra	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.118,75	2.118,75	2.118,75	2.118,75
11.01-F	22	Farina di riso	3.812,50	4.143,75	4.143,75	3.812,50	3.656,25	3.987,50	3.987,50	3.656,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
11.01-H	28	Farina di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole, semolini:								
	008	II. di segala	5.343,75	5.343,75	5.625,00	5.625,00	5.031,25	5.031,25	5.312,50	5.312,50
	012	III. di orzo	5.280,60	5.280,60	5.280,60	5.280,60	4.968,10	4.968,10	4.968,10	4.968,10
	015	IV. di avena	5.400,60	5.400,60	5.963,10	5.963,10	5.088,10	5.088,10	5.650,60	5.650,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	Paesi terzi 6-8-1971	Paesi terzi dal 7-8-1971 al 12-8-1971	Paesi terzi dal 13-8-1971 al 20-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	SAMA ecc. 6-8-1971	SAMA ecc. dal 7-8-1971 al 12-8-1971	SAMA ecc. dal 13-8-1971 al 20-8-1971
11.02 (segue)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:								
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	752,50	752,50	752,50	752,50
	023	2. altri	4.051,85	4.051,85	4.051,85	4.051,85	3.739,35	3.739,35	3.739,35	3.739,35
	025	b. altri	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.118,75	2 118,75	2.118,75	2 118,75
	028	VI. di riso	3.812,50	4.143,75	4.143,75	3.812,50	3.656,25	3.987,50	3.987,50	3.656,25
	032	VII. di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
	035	VIII. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
	038	IX. di sorgo	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	4.572,50	4.572,50	4.572,50	4.572,50	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.416,25
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	3.039,35	3.039,35	3.358,10	3.358,10	2.883,10	2.883,10	3.201,85	3.201,85
	049	bb. altra	5.244,35	5.244,35	5.806,85	5.806,85	5.088,10	5.088,10	5.650,60	5.650,60
	050	3. di grano saraceno	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	051	4. di miglio	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	054	1. di orzo	4.572,50	4.572,50	4.572,50	4.572,50	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.416,25
	056	2. di avena	5.244,35	5.244,35	5.806,85	5.806,85	5.088,10	5.088,10	5.650,60	5.650,60
	057	3. di grano saraceno	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	059	4. di miglio	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
		II. di altri cereali:								
	061	a. di frumento	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	063	b. di segala	3.873,75	3.873,75	4.081,25	4.081,25	3.717,50	3.717,50	3.925,00	3.925,00
	064	c. di granturco	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.323,75	3.323,75	3.323,75	3.323,75
	066	d. di sorgo	3.489,35	3.489,35	3.489,35	3.489,35	3.333,10	3.333,10	3.333,10	3.333,10
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	Paesi terzi 6-8-1971	Paesi terzi dal 7-8-1971 al 12-8-1971	Paesi terzi dal 13-8-1971 al 20-8-1971	SAMA. PTOM Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	SAMA ecc. 6-8-1971	SAMA ecc. dal 7-8-1971 al 12-8-1971	SAMA ecc. dal 13-8-1971 al 20-8-1971
11.02 (segue)		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.281,25	5.281,25	5.281,25	5.281,25	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
	082	II. di segala	4.628,10	4.628,10	4.878,10	4.878,10	4.471,85	4.471,85	4.721,85	4.721,85
	085	III. di orzo	7.212,50	7.212,50	7.212,50	7.212,50	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	088	IV. di avena	4.679,35	4.679,35	5.179,35	5.179,35	4.523,10	4.523,10	5.023,10	5.023,10
	092	V. di granturco	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.323,75	3.323,75	3.323,75	3.323,75
	095	VI. di grano saraceno	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.816,25	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	098	VII. di miglio	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
	102	VIII. di sorgo	3.489,35	3.489,35	3.489,35	3.489,35	3.333,10	3.333,10	3.333,10	3.333,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento	3.423,75	3.423,75	3.423,75	3.423,75	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50
	110	II. di segala	3.006,85	3.006,85	3.166,25	3.166,25	2.850,60	2.850,60	3.010,00	3.010,00
	111	III. di orzo	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
	113	IV. di avena	3.039,35	3.039,35	3.358,10	3.358,10	2.883,10	2.883,10	3.201,85	3.201,85
	114	V. di granturco	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.118,75	2.118,75	2.118,75	2.118,75
	116	VI. di grano saraceno	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.695,60	1.695,60	1.695,60	1.695,60
	117	VII. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
	119	VIII. di sorgo	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
	127	2. di avena	3.039,35	3.039,35	3.358,10	3.358,10	2.883,10	2.883,10	3.201,85	3.201,85
	129	3. di grano saraceno	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.851,85	1.695,60	1.695,60	1.695,60	1.695,60
	130	4. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo	5.832,50	5.832,50	5.832,50	5.832,50	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	133	2. di avena	5.966,25	5.966,25	6.591,25	6.591,25	5.653,75	5.653,75	6.278,75	6.278,75
	134	3. di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
	136	4. di miglio	3.493,75	3.493,75	3.493,75	3.493,75	3.181,25	3.181,25	3.181,25	3.181,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	Paesi terzi 6-8-1971	Paesi terzi dal 7-8-1971 al 12-8-1971	Paesi terzi dal 13-8-1971 al 20-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	SAMA… 6-8-1971	SAMA… dal 7-8-1971 al 12-8-1971	SAMA… dal 13-8-1971 al 20-8-1971
11.02 (segue)		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento	6.078,10	6.078,10	6.078,10	6.078,10	5.765,60	5.765,60	5.765,60	5.765,60
	139	b. di segala	5.343,75	5.343,75	5.625,00	5.625,00	5.031,25	5.031,25	5.312,50	5.312,50
	140	c. di granturco	4.051,85	4.051,85	4.051,85	4.051,85	3.739,35	3.739,35	3.739,35	3.739,35
	141	d. di sorgo	4.061,85	4.061,85	4.061,85	4.061,85	3.749,35	3.749,35	3.749,35	3.749,35
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	6.521,25	7.083,75	7.083,75	6.521,25	6.208,75	6.771,25	6.771,25	6.208,75
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. agglomerati («pellets»):								
	149	I. di frumento	6.078,10	6.078,10	6.078,10	6.078,10	5.765,60	5.765,60	5.765,60	5.765,60
	150	II. di segala	5.343,75	5.343,75	5.625,00	5.625,00	5.031,25	5.031,25	5.312,50	5.312,50
	153	III. di orzo	5.280,60	5.280,60	5.280,60	5.280,60	4.968,10	4.968,10	4.968,10	4.968,10
	156	IV. di avena	5.400,60	5.400,60	5.963,10	5.963,10	5.088,10	5.088,10	5.650,60	5.650,60
	159	V. di granturco	4.051,85	4.051,85	4.051,85	4.051,85	3.739,35	3.739,35	3.739,35	3.739,35
	160	VI. di riso	3.812,50	4.143,75	4.143,75	3.812,50	3.656,25	3.987,50	3.987,50	3.656,25
	161	VII. di grano saraceno	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	2.992,50
	163	VIII. di miglio	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.959,35	1.803,10	1.803,10	1.803,10	1.803,10
	166	IX. di sorgo	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.281,25	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.402,50	2.402,50	2.402,50	2.402,50
	175	II. altri	1.870,60	1.870,60	1.870,60	1.870,60	1.558,10	1.558,10	1.558,10	1.558,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	653,10	653,10	653,10	653,10	384,35	384,35	384,35	384,35
		B. altri:								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.735,60	1.735,60	1.735,60	1.735,60	560,60	560,60	560,60	560,60
	12	II. non nominati	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.407,50	3.232,50	3.232,50	3.232,50	3.232,60
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.264,35	6.264,35	6.264,35	6.264,35	5.701,85	5.701,85	5.701,85	5.701,85
	04	b. altro	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.822,50	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	Paesi terzi 6-8-1971	Paesi terzi dal 7-8-1971 al 12-8-1971	Paesi terzi dal 13-8-1971 al 20-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	SAMA… 6-8-1971	SAMA… dal 7-8-1971 al 12-8-1971	SAMA… dal 13-8-1971 al 20-8-1971
11.07 (segue)		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50
	14	b. non nominato	4.233,10	4.233,10	4.233,10	4.233,10	3.670,60	3.670,60	3.670,60	3.670,60
	21	B. torrefatto	4.840,60	4.840,60	4.840,60	4.840,60	4.278,10	4.278,10	4.278,10	4.278,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.735,60	1.735,60	1.735,60	1.735,60	673,10	673,10	673,10	673,10
	04	II. amido di riso	2.846,85	3.321,85	3.321,85	2.846,85	1.253,10	1.728,10	1.728,10	1.253,10
	07	III. amido di frumento	2.712,50	2.712,50	2.712,50	2.712,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	14	IV. fecola di patate	1.735,60	1.735,60	1.735,60	1.735,60	673,10	673,10	673,10	673,10
	18	V. altri	1.735,60	1.735,60	1.735,60	1.735,60	336,85	336,85	336,85	336,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	05	II. altri	10.211,25	10.211,25	10.211,25	10.211,25	836,25	836,25	836,25	836,25
	08	B. torrefatti	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, llo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.878,10	5.878,10	5.878,10	5.878,10	878,10	878,10	878,10	878,10
	06	b. altri	4.110,60	4.110,60	4.110,60	4.110,60	673,10	673,10	673,10	673,10
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.878,10	5.878,10	5.878,10	5.878,10	878,10	878,10	878,10	878,10
	09	b. non nominati	4.110,60	4.110,60	4.110,60	4.110,60	673,10	673,10	673,10	673,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	Paesi terzi 6-8-1971	Paesi terzi dal 7-8-1971 al 12-8-1971	Paesi terzi dal 13-8-1971 al 20-8-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-8-1971 al 5-8-1971	SAMA... 6-8-1971	SAMA... dal 7-8-1971 al 12-8-1971	SAMA... dal 13-8-1971 al 20-8-1971
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.878,10	5.878,10	5.878,10	5.878,10	878,10	878,10	878,10	878,10
	12	II. altri	4.110,60	4.110,60	4.110,60	4.110,60	673,10	673,10	673,10	673,10
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	804,35	804,35	804,35	804,35	804,35	804,35	804,35	804,35
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.286,25	1 286,25	1 286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25	1 286,25	1.286,25
	07	2. non nominati	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2,573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	643,10	643,10	643,10	643,10	643,10	643,10	643,10	643,10
	14	b. altri	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10	2.573,10

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(9674)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1185 del 27 novembre 1971, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali per la parte chimica, chimico-fisica e batteriologica.

(11212)

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1186 del 27 novembre 1971, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali per la parte chimica, chimico-fisica e batteriologica.

(11213)

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cremona ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1187 del 27 novembre 1971, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cremona è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali, per la parte chimica e chimico-fisica.

(11214)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa mista « Goldenvine » con sede in San Vito Chietino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1971 la società cooperativa mista « Goldenvine » con sede in San Vito Chietino (Chieti), costituita per rogito Rocco Marino in data 28 gennaio 1962, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Nicola Del Casale.

(11371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 24 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	594,60	—	—	594,60	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	594,15	—	—	594,10	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	152,31	—	—	152,30	—	—	—
Corona danese	—	—	—	84,20	—	—	84,25	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	88,76	—	—	88,68	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	122,22	—	—	122,17	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	182,40	—	—	182,40	—	—	—
Franco belga	—	—	—	13,1775	—	—	13,20	—	—	—
Franco francese	—	—	—	113,85	—	—	113,70	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	1515,40	—	—	1514,25	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	182,26	—	—	182,15	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	25,1710	—	—	25,20	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	22 —	—	—	22 —	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	9,019	—	—	9,025	—	—	—

Media dei titoli del 24 dicembre 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Riforma fondiaria)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,60
Dollaro canadese	594,125
Franco svizzero	152,305
Corona danese	84,225
Corona norvegese	88,72
Corona svedese	122,195
Fiorino olandese	182,40
Franco belga	13,189
Franco francese	113,775
Lira sterlina	1514,825
Marco germanico	182,205
Scellino austriaco	25,185
Escudo portoghese	22 —
Peseta spagnola	9,022

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 27 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	594,60	594,60	594,56	594,60	594,10	594,22	594,60	594,60	594,60	594,50
Dollaro canadese	593,60	593,60	594,80	593,60	593,30	594,85	593,80	593,60	593,60	593,60
Franco svizzero .	151,77	151,77	151,85	151,77	151,70	152,26	151,65	151,77	151,77	131,75
Corona danese	83,98	83,98	83,95	83,98	83,90	84,02	83,96	83,98	83,98	83,95
Corona norvegese .	88,69	88,69	88,70	88,69	88,20	88,65	88,70	88,69	88,69	88,66
Corona svedese .	121,60	121,60	121,80	121,60	121,80	121,88	121,55	121,60	121,60	121,55
Fiorino olandese	181,94	181,94	181,95	181,94	181,40	181,82	181,93	181,94	181,94	181,90
Franco belga .	13,149	13.140	13,17	13,149	13,05	13,11	13,15	13,149	13,49	13,10
Franco francese	113,805	113,805	113,88	113,805	113,70	113,75	113,83	113,805	113,80	113,75
Lira sterlina .	1515,75	1515,75	1516,80	1515,75	1516 —	1517,05	1515,60	1515,75	1515,75	1515,75
Marco germanico .	181,74	181,74	181,68	181,74	181,20	182,16	181,75	181,74	181,74	181,70
Scellino austriaco .	25,095	25,095	25,09	25,095	25,10	25,16	25,095	25,095	25,095	25,10
Escudo portoghese	21,95	22,95	22 —	21,95	22 —	22,05	21,95	21,95	21,95	22,95
Peseta spagnola .	9,021	9,021	9,03	9,021	9 —	9,018	9,021	9,021	8,02	9 —

Media dei titoli del 27 dicembre 1971

Rendita 5 % 1935 .	99,475
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,325
» 5 % (Città di Trieste) .	95,40
» 5 % (Beni esteri)	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	94,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,70
» 5,50 % » » 1969-84	95,20
» 6 % » » 1970-85	98,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99.275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,825
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1971

Dollaro USA .	594,60
Dollaro canadese .	593,70
Franco svizzero .	151,71
Corona danese .	83,97
Corona norvegese .	88,695
Corona svedese .	121,575
Fiorino olandese .	181,935
Franco belga .	13,149
Franco francese	113,817
Lira sterlina .	1515,675
Marco germanico .	181,745
Scellino austriaco .	25,095
Escudo portoghese	21,95
Peseta spagnola	9,021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 299 Mod. 241 — Data: 13 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Grieco Michele fu Giacinto — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 Mod. 25/A D.P. — Data: 5 febbraio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Santarelli Antonio, nato a Roma il 5 aprile 1918 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 6 — Capitale L. 2.400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1186 Mod. 25/A D.P. — Data: 18 marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Laureti Elena, nata a Monterotondo (Roma) il 1° gennaio 1913 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1971

(10823)

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 dicembre 1971

(11741)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al patronato scolastico di Acquaviva delle Fonti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 30 aprile 1971 il patronato scolastico di Acquaviva delle Fonti è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 15.000.000 disposta dal sig. Giuseppe De Marinis a favore dell'ente, al fine di completare l'istituto « Centro collinare » alla contrada « Collone » per l'assistenza dell'infanzia bisognosa.

(11147)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1971, registro n. 69 Pubblica istruzione, foglio n. 153, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante Metrangolo Raimonda Maria avverso il provvedimento 4 aprile 1969 del patronato scolastico di Trepuzzi, concernente la revoca dell'incarico di dirigente di una sezione di doposcuola istituita dal patronato medesimo.

(11148)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 novembre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria, l'avv. Guido Colombis è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11172)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 25 novembre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli) in liquidazione coatta, il dott. Oscar Barone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11173)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Villa Filetto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Filetto, frazione di Ravenna, nella Cassa rurale ed artigiana di Mezzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzano, frazione di Ravenna, che assume la denominazione di « Cassa rurale e artigiana di Mezzano e Villa Filetto, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Mezzano, frazione di Ravenna e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 2 maggio 1971, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Villa Filetto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Filetto, frazione di Ravenna, e della Cassa rurale ed artigiana di Mezzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzano, frazione di Ravenna, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Villa Filetto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Filetto, frazione di Ravenna, nella Cassa rurale ed artigiana di Mezzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mezzano, frazione di Ravenna, che assume la denominazione di « Cassa rurale e artigiana di Mezzano e Villa Filetto, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Mezzano, frazione di Ravenna alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in Filetto, frazione di Ravenna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

(11174) *Il Governatore*: CARLI

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3500/29-V di data 9 febbraio 1933, con il quale il cognome del sig. Rodolfo Marc, nato a Trieste il 3 aprile 1924, venne ridotto in forma italiana di Marzi, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla sorella Giovanna;

Vista la domanda di data 21 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Giancarlo Marzi, nato a Trieste il 26 marzo 1942 e qui residente, in Strada di Guardiella, 40, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Marc », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Marzi nei confronti dell'istante Giancarlo Marzi è restituito nella forma originaria di « Marc ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 novembre 1971

(11209) *Il prefetto*: ABBRESCIA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi duecentoquattro posti di capo stazione in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./58790, in data 22 ottobre 1971;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 33 del 26 ottobre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto ministeriale 17 luglio 1971, n. 10954, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecentosessantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi duecentoquattro posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di istituto di istruzione di 2° grado rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 3.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 4.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1971
Registro n. 56 uff. risc. Ferrovie, foglio n. 252

AVVISO - PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi duecentoquattro posti di capo stazione in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le varie sedi compartimentali:

	Numero dei posti
	—
Compartimento di Torino	25
Compartimento di Milano	25
Compartimento di Verona	10
Compartimento di Venezia	14
Compartimento di Trieste	10
Compartimento di Genova	25
Compartimento di Bologna	20
Compartimento di Firenze	20
Compartimento di Roma	20
Compartimento di Palermo	25
Compartimento di Cagliari	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti muniti del diploma di istituto di istruzione di 2° grado rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) - 00100 Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal Segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Nella domanda deve essere specificato, pena la nullità della stessa, per quale compartimento il candidato intende partecipare al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 45:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220:

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo stazione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di capo stazione.

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio; è ammessa correzione con lenti sferiche $+4D$ $-5D$, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) piazza Croce Rossa - 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate. Nel complesso, la commissione disporrà di 10 punti al massimo.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso per il cennato compartimento di Verona, possono chiedere di sostenere la prova scritta nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di detta prova, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco — senza l'uso del vocabolario — di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 7/10.

Tale punteggio non si sommerà a quello delle prove scritte.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione del titolo di studio prescritto per partecipare al concorso ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, ai fini della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei

modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, espressa o rapportata a decimi, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

La commissione esaminatrice compilerà distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per cui è indetto il concorso, comprendendo in ogni graduatoria compartimentale i candidati idonei che hanno chiesto, nella domanda di ammissione al concorso, di parteciparvi per quel compartimento.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione dei titoli di studio e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di posti previste dalle leggi speciali in favore di determinate categorie di cittadini.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni per la qualifica di capo stazione.

La nomina a stabile è subordinata — salve le eventuali esenzioni parziali o totali in base all'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) — Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . . . il . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a duecentoquattro posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1971, n. 13447, per il compartimento di . . . (indicare il compartimento prescelto fra quelli per i quali è bandito il concorso).

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle «liste elettorali» del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . (indicare quale), conseguito il . . . . presso . . . . . di . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'«avviso-programma» di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'«avviso-programma» stesso.

Data .

Firma . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) Elementi di diritto privato e pubblico;

B) Elementi di statistica generale, economica e dei trasporti;

C) Geografia: descrizione fisica, antropica ed economica di Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica ed antropica di ognuno di essi). Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

D) Matematica:

1) Aritmetica: operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola d'interesse semplice e composto - Estrazione della radice quadrata;

2) Algebra: operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazione di primo e secondo grado - Logaritmi;

3) Geometria: figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

(11224)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreti ministeriali 5 giugno 1971 e 8 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Arosio Giovanni, nato a Lissone il 1° luglio 1938 . punti 100 su 100
2. Todesco Silvano, nato a Peschiera del Garda l'8 giugno 1933 » 100 »
3. Ceron Giglio, nato a S. Giovanni Ilarione il 13 settembre 1936 » 98 »
4. Montini Tommaso, nato a Fabriano il 26 ottobre 1931 » 98 »
5. Bracchetti Daniele, nato ad Acquasanta Terme il 23 novembre 1936 . » 96 »
6. Campolo Luigi, nato a Milano il 5 ottobre 1939 . » 94 »
7. Giani Paolo, nato a Milano il 14 luglio 1938 . . » 90 »
8. Pastorini Carlo, nato a Genova il 16 giugno 1936 . » 90 »
9. Riva Sante, nato a Majano (Udine) l'8 gennaio 1939 . . » 90 »
10. Longhini Carlo, nato a Ferrara il 20 gennaio 1938 . . » 87 »
11. Spreafico Mazzoleni Giovanni, nato a Lecco l'11 dicembre 1939 . . » 86 »
12. Tirella Giovanni, nato a Ragusa il 7 maggio 1939 . . . » 85 »
13. Zacco Roberto, nato a Busto Arsizio il 26 febbraio 1932 . » 85 »
14. Baccelli Giorgio, nato a Pitigliano il 7 ottobre 1936 . . » 84 »
15. Spanghero Mario, nato a Monfalcone il 5 dicembre 1929 . . » 84 »
16. Zanardi Fabrizio, nato a Livorno il 6 settembre 1939 . » 84 »
17. Martini Ubaldo, nato a Genova il 2 dicembre 1933 . » 83 »
18. Bruno Luigi, nato a Verona il 27 febbraio 1940 » 82 »
19. Nava Andrea, nato a Borgo Valsugana il 15 novembre 1938 . » 82 »
20. Palmieri Mauro, nato a Monfalcone il 13 giugno 1930 » 82 »
21. Iannetti Mario, nato a Genova il 2 gennaio 1935 . » 81 »
22. Fabris Claudio, nato a Venezia il 23 ottobre 1930 » 80 »
23. Martinoli Elisa, nata a Trieste il 2 gennaio 1929 » 80 »
24. Parigi Antonio, nato a Torino il 7 novembre 1925 . . . » 80 »
25. Savio Ottavio, nato a Torino il 29 marzo 1926 . . . » 80 »
26. Tonelli Marino, nato a Fivizzano il 5 settembre 1939 . . . . . . punti 79 su 100
27. Alberti Alberto, nato a Cento il 20 ottobre 1924 . . . . » 78 »
28. Bianchi Giuseppe, nato a Villaguardia il 17 giugno 1935 . . . . . . » 78 »
29. Binasco Carlo, nato a Paderna il 21 novembre 1932 . . . . . . » 78 »
30. Buchberger Riccardo, nato a Trieste il 14 aprile 1936 . . . . . . » 78 »
31. Politi Giuseppe, nato a S. Pietro in Lama il 29 giugno 1939 . . . . » 78 »
32. Sanguinetti Mario, nato a Bologna il 27 dicembre 1940 . . . . . » 78 »
33. Signorini Gino Paolo, nato a Udine il 23 giugno 1931 . . . . . . » 78 »
34. Pulici Sergio, nato a Milano il 30 settembre 1938 . . . . » 76 »
35. Ricciardi Sandro, nato a Genova il 6 dicembre 1937 . . . . » 76 »
36. Schivazappa Luciano, nato a Traversetolo il 26 ottobre 1936 . . . . » 76 »
37. Valentini Ermete, nato a Bezzecca l'8 gennaio 1927 . . . . . » 76 »
38. Anselmi Luciano, nato a Sanremo il 1° novembre 1934 . . . . . » 75 »
39. Benzoni Angelo, nato a Venezia il 22 settembre 1936 . . . . . . » 75 »
40. Billa Bruno, nato a Bergamo il 19 settembre 1928 . . . . » 75 »
41. Ferrari Emilio, nato a Milano il 10 giugno 1934 . . . . » 75 »
42. Ongari Renato, nato a Mantova il 1° luglio 1935 . . . . » 75 »
43. Sessa Adalberto, nato a Milano l'8 aprile 1938 . . . . » 75 »
44. Morini Giorgio, nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1933 . . . . . » 74 »
45. Tosi Sergio, nato a Milano il 5 febbraio 1937 . . . . » 73 »
46. Bellinello Alfredo, nato a Rovigo il 26 agosto 1934 . . . . . . » 72 »
47. Bosisio Primo, nato a Erba il 13 gennaio 1918 . . . . » 72 »
48. Conte Santino, nato a Torino il 5 ottobre 1929 . . . . » 72 »
49. Guiducci Umberto, nato a Villaminozzo il 22 settembre 1937 . . . . . » 72 »
50. Piatti Carlo, nato a Lecco il 30 novembre 1924 . . . . » 72 »
51. Rinaldi Aldo Roberto, nato a Soresina il 1° febbraio 1934 . . . . . . » 72 »
52. Zecchi Paolo, nato a Ferrara il 21 marzo 1938 . . . . » 72 »
53. Lehrer in Grego Erica, nata a Zagabria il 26 maggio 1936 . . . . . » 71 »
54. Vittore Francesco, nato a Sammichele di Bari il 19 agosto 1938 . . . . » 71 »
55. Caponnetto Salvatore, nato a Catania il 20 agosto 1927 . . . . . . » 70 »
56. De Cristofaro Arduino, nato a Bisegna il 21 novembre 1925 . . . . . » 70 »
57. Di Michele Renato nato a Teramo il 20 novembre 1939 . . . . . » 70 »
58. Fabbri Gian Paolo, nato a Lugo (Ravenna) il 14 marzo 1926 . . . . » 70 »
59. Frossi Vittorio, nato a Milano il 17 maggio 1939 . . . . » 70 »
60. Gandolfo Sebastiano, nato ad Albenga il 7 febbraio 1935 . . . . . . » 70 »
61. Lo Cicero Giuseppe, nato a Villabate il 9 gennaio 1936 . . . . . . » 70 »
62. Perini Angelo, nato a Milano il 19 marzo 1927 . . . . » 70 »
63. Puglisi Antonio, nato a Giarre il 1° aprile 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11167)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia e broncopneumologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia e broncopneumologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia e broncopneumologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Cesari Ferdinando, nato a Como il 29 aprile 1934	punti	100	su 100
2. Massei Vittorio, nato ad Ancona il 18 marzo 1934	»	94	»
3. Apicella Donato, nato a Caselle in Pittari il 15 ottobre 1925	»	92	»
4. Busolin Giuseppe, nato a Venezia Chirignago il 26 aprile 1939	»	90	»
5. Labardi Carlo, nato a Fiesole il 21 marzo 1938 .	»	90	»
6. Bini Piero, nato a Prato il 20 aprile 1939	»	88	»
7. Ricca Marco, nato a Luserna S. Giovanni il 3 aprile 1934	»	85	»
8. Peris Giulio Cesare, nato a Civitavecchia il 16 agosto 1929	»	82	»
9. Baccini Armando, nato a Pisa il 15 ottobre 1930	»	80	»
10. Mosca Raffaele, nato a Palestrina il 7 giugno 1931 .	»	80	»
11. Bellero Vincenzo, nato a Torino il 2 novembre 1924	»	78	»
12. De Stasio Adalberto, nato a Bolzano il 24 settembre 1937 .	»	78	»
13. Susini Silvano, nato a Varna il 17 febbraio 1930	»	78	»
14. Villa Romeo, nato a Bergamo il 5 ottobre 1931	»	78	»
15. Fiora Luigi, nato a Panda il 27 dicembre 1928	»	75	»
16. Cacciani Sergio, nato a Roma il 5 ottobre 1933	»	75	»
17. Cattini Giancarlo, nato a Bologna il 17 giugno 1926	»	75	»
18. Vittore Francesco, nato a Sammichele il 19 agosto 1938	»	75	»
19. Cota Livia Augusta, nata a Veroli il 13 dicembre 1934	»	73	»
20. Del Bono Mario, nato a Napoli il 12 novembre 1936	»	73	»
21. Clavenzani Bruno, nato a Roma il 3 luglio 1939	»	72	»
22. Lamberti Alfredo, nato a Cava dei Tirreni il 31 maggio 1938	»	72	»
23. Cavalli Walter, nato a Genova Rivarolo il 19 maggio 1923	»	71	»
24. Alagona Sebastiano, nato a Siracusa il 14 novembre 1931 .	»	70	»
25. Bernardi William, nato a Bologna il 1° novembre 1931 .	»	70	»
26. Bianchi Andrea, nato ad Offagna l'11 ottobre 1935	»	70	»
27. Bottino Giovanni Battista, nato a Genova il 5 giugno 1938	»	70	»
28. Di Paolo Angelo, nato a Milano il 6 gennaio 1924	»	70	»
29. Iodice Francesco, nato a Casoria il 2 maggio 1939	punti	70	su 100
30. Lembo Enrico, nato a Pietra Montecorvino il 9 dicembre 1931 .	»	70	»
31. Mazzola Carlo, nato a Milano il 17 maggio 1934	»	70	»
32. Righi Roberto, nato a Firenze il 20 settembre 1934	»	70	»
33. Sebastiani Mario, nato a Nespolo il 7 febbraio 1932	»	70	»
34. Spiga Luigi, nato a Bologna il 15 luglio 1930	»	70	»
35. Tucci Marco, nato a Mugnano del Cardinale il 19 febbraio 1937	»	70	»
36. Zino Paolo Francesco, nato a Bordighera il 9 aprile 1935	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11216)

Concorso per titoli a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio 1971 che provvede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) malattie infettive e diffuse degli animali;

2) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi presso università od istituti nazionali;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruirsi presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della Sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. Di ogni pubblicazione saranno presentati tre esemplari. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto o gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina per cui intendono concorrere.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministro, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicate all'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati:

ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, o presso l'Istituto superiore di sanità;

b) docenza universitaria in materia attinente alla disciplina cui ci si intende perfezionare;

c) docenza universitaria in materie affini alla disciplina cui ci si intende perfezionare;

d) idoneità conseguite in concorsi preveduti nella precedente lettera *a*);

e) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

f) altri incarichi e servizi;

g) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a veterinario provinciale capo, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della Sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della Sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa per qualsiasi motivo il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di lire 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 1286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione..

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971, Registro n. 9 Sanità, foglio n. 323

(11217)

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Commissione esaminatrice per la sessione ordinaria di febbraio 1972 di esami per il personale non direttivo appartenente all'ordine giudiziario per il conseguimento della indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, relativa alla indennità di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano od in uffici con sede in Trento aventi competenza regionale; visti il regolamento di esecuzione di detta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807, ed il bando 6 ottobre 1971, n. 93, di questa Presidenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 22 stesso mese e nel « Bollettino Ufficiale » delle regione n 42 del 15 ottobre 1971, col quale è stata indetta la sessione ordinaria di febbraio 1972 di esami per il personale non direttivo appartenente all'ordine giudiziario per il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge precitata;

Ritenuto doversi ora nominare la commissione esaminatrice per la suddetta categoria di personale;

Letta la nota del Ministero della pubblica istruzione circa la designazione dei professori di scuole secondarie, al fine della composizione della commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è costituita come in appresso:

Martinolli dott. Felice, magistrato di tribunale, pretore titolare in Bressanone, presidente effettivo;

Zancan dott. Riccardo, magistrato di tribunale, giudice al tribunale di Bolzano, presidente supplente;

Riedmann prof. Gerhard, docente di lingua tedesca all'istituto tecnico commerciale e per geometri in Bolzano, componente effettivo;

Wellenzohn prof. Franz, docente di lingua tedesca all'istituto tecnico industriale in Bolzano, componente effettivo;

Polo Weiss prof.ssa Marta, docente ordinaria di lingua tedesca all'istituto magistrale « Pascoli » in Bolzano, componente supplente;

Cipriani prof.ssa Edith, docente ordinaria di lingua tedesca alla scuola media « Fermi » in Bolzano, componente supplente;

Zanetti dott. Bernardino e Maffei dott. Luigi, entrambi cancellieri capi sezione alla Corte di appello di Trento, il primo quale segretario effettivo, il secondo quale supplente, segretari.

Art. 2.

Le prove scritte ed orali di esami avranno luogo in Bolzano, nella sede del tribunale, in giorni da determinarsi, che saranno tempestivamente comunicati agli interessati.

Trento, addì 14 dicembre 1971

Il presidente della Corte: DE ROBERTIS

(11981)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Rettifica della qualifica di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 50/1343 del 29 ottobre 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Atteso che per errore materiale di trascrizione la qualifica del dott. Armando Ingrassia è stata indicata in quella di consigliere di 1ª classe, anzichè in quella di capo sezione della prefettura di Torino;

Decreta:

La qualifica del dott. Armando Ingrassia, componente della commissione giudicatrice in premessa indicata e rettificata in quella di capo sezione della prefettura di Torino.

Torino, addì 4 dicembre 1971

Il medico provinciale: LOVINO

(11381)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 9 marzo 1970, n. 1218, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti in questa provincia al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1971, n. 1841, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti chè hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Scaltriti Leonilde . . . . . . punti 178,458

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di quest'ufficio.

Novara, addì 2 dicembre 1971

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data, n. 4868, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge alla nomina dei vincitori;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Scaltriti Leonilde è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa e nominata ufficiale sanitario del comune di Verbania.

Il sanitario predetto dovrà assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di nomina con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà considerato rinunciatario.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di quest'ufficio.

Il sindaco del comune di Verbania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa all'interessata.

Novara, addì 2 dicembre 1971

Il medico provinciale: CATANIA

(11163)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.